



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
Referendario Alessandra SANGUIGNI	Componente
Referendario Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle autonomie locali;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore Francesco Battini;

PREMESSO

Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, su proposta del Presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Medio Valdarno 3, ha formulato a questa Sezione, con nota n. 31 del 17 aprile 2008, una richiesta di parere volta a stabilire se il comma 25 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 24.12.2007, n. 244), riguardante la rideterminazione dell'indennità di funzione spettante agli amministratori delle unioni e consorzi di enti locali o delle comunità montane abbia immediata applicazione, ovvero se occorra attendere una coerente modifica dell'apposito decreto interministeriale previsto dall'art. 82, comma 8, del TUEL.

CONSIDERATO

1. L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 disciplina la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte prevedendo che le regioni, nonché - ma di norma attraverso il Consiglio delle autonomie locali, se istituito – i comuni, le province e le città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, ovvero richiedere ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La Sezione regionale per la Toscana ha in materia stipulato con il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale la Convenzione richiamata in premesse, con essa stabilendo che sono soggettivamente ammissibili tutte le richieste di parere provenienti (oltre che dalla Regione) dal Consiglio delle autonomie, nonché quelle direttamente avanzate, per motivate situazioni d'urgenza, da comuni o province. Considerato, inoltre, che la legge non specifica se gli enti locali richiedenti debbano agire singolarmente o possano anche farlo quali associati in consorzi, unioni, comunità montane; e che, in ogni caso, una funzione consultiva più ampia di quella apparentemente consentita dalla legge può ben essere espletata quale concordata ulteriore forma di collaborazione, la Sezione ritiene che, in virtù della predetta Convenzione, il Consiglio delle autonomie locali può ritenersi abilitato anche a "dar voce a soggettività locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio, le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni".

2. La richiesta di parere qui in esame deve pertanto ritenersi soggettivamente ammissibile. Ai fini della ammissibilità oggettiva, essa, inoltre, attiene alla materia contabile, tenendo al riguardo conto, come in precedenti occasioni osservato da questa Sezione, che le norme statali incidenti sull'autonomia degli enti territoriali dettano restrizioni (nella specie in materia di compensi agli organi politici) nel presupposto di introdurre in tal modo "principi fondamentali" di coordinamento della finanza pubblica, così da attrarre in un'accezione

allargata di materia contabile le questioni interpretative attinenti alle norme stesse. Sul merito di quesiti analoghi, d'altronde, la Sezione si è già pronunciata (parere n. 11/2007).

3. Nel merito, occorre preliminarmente osservare che in base all'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, poi trasfuso nell'art. 82 del TUEL n. 267 del 2000, le misure dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza di sindaci, presidenti di provincia, presidenti delle unioni tra enti locali ed assessori sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell'economia e delle finanze), sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali. In particolare, il comma 8 dell'art. 82 prevede i criteri sulla cui base il decreto stesso deve fissare le misure degli emolumenti spettanti agli amministratori locali. Da ultimo, in coerenza con i criteri previsti dalla versione originaria dell'articolo di legge, le misure in questione sono state fissate con decreto 4 aprile 2000, n. 119, avente ad oggetto " Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3/8/1999, n. 265".

4. L'art. 2, comma 25, lettera c), della legge finanziaria 2008 è ora intervenuto modificando il ripetuto articolo 82 del TU proprio nella parte in cui sono fissati i criteri ai quali deve conformarsi il decreto ministeriale. In particolare, mentre anteriormente l'indennità di funzione dei presidenti ed assessori delle unioni o consorzi tra enti locali, o delle comunità montane, dovevano essere fissati in misura corrispondente a quella prevista per gli amministratori dei comuni aventi popolazione corrispondente a quella dell'intera unione, ora il criterio di commisurazione si riferisce al 50% della misura precedente.

Inoltre, la legge finanziaria, modificando anche il comma 11 dell'art. 82 del Tuel, non più prevede la possibilità che le misure fissate dal decreto ministeriale per le indennità degli amministratori delle unioni o consorzi tra enti possano essere incrementate, come invece può accadere per gli emolumenti di altri amministratori locali, con motivata delibera dell'ente.

5. La circostanza che la disposizione di legge abbia modificato i criteri cui deve attenersi il decreto regolamentare, anziché modificare direttamente le misure in concreto applicate, come previsto in altre circostanze, può far pensare in effetti che resti demandata al decreto la fissazione delle indennità qui considerate e che la disposizione di legge, pertanto, non abbia operatività immediata. Assume tuttavia rilevanza prevalente la considerazione che il nuovo criterio di commisurazione è tale da non lasciare spazi di discrezionalità applicativa né al decreto ministeriale, né alle deliberazioni degli enti interessati, che, anteriormente, potevano ridurre o incrementare le misure fissate. Tenuto anche conto dell'intento presumibilmente perseguito dal legislatore, che è palesemente ravvisabile nella riduzione dei costi della politica, deve ritenersi che la disposizione legislativa abbia avuto immediata applicabilità, prevalendo e sostituendosi alle disposizioni regolamentari ed alle deliberazioni amministrative.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 31 del 17 aprile 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia dalla Segreteria trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e comunicata alla Presidenza dell'Autorità di Ambito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2008.

Il Presidente e Relatore
f.to Francesco Battini

Depositata in Segreteria il 5 maggio 2008.

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO